



TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **382** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2025**, vertente

TRA

TRENTINI ENRICO, nato a Como il 25/02/1966, C.F. TRNNRC66B25C933N, titolare della ditta individuale "**RISTORANTE BERSAGLIERE DI TRENTINI ENRICO**", Via Regina Nuova, n. 38 – 22010 Laglio (CO), P.IVA 06256850964, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Sapone (C.F. SPNVCN75H23D198J) e Federico Davide Sapone (C.F. SPNFRC80H08E801K), del Foro di Como, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in 22063 CANTU' (CO), via U. da Canturio, n. 14, (fax 031.3515213, pec: avv.sapone@pec.it, federicodavide.sapone@como.pecavvocati.it)

-ricorrente-

E

UADM LOMBARDIA 8 – SEDE DI COMO (nuova denominazione dal 01/11/2025 a seguito della riorganizzazione di ADM, che subentra all'Ufficio delle Dogane e Monopoli) con sede in Como, via Regina Teodolinda n. 2, in persona del Dirigente pro-tempore (PEC: uadm.lombardia8@pec.adm.gov.it)

-resistente-

Oggetto: ricorso ex art. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 - opposizione avverso ordinanza ingiuntiva.

CONCLUSIONI

All'udienza cartolare del 9 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, sulle seguenti conclusioni:

per parte ricorrente Trentini Enrico:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como così giudicare:

1. **In via principale**: Accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza Ingiunzione prot. 98051 del 08/11/2024 emessa dall'adm Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, previa disapplicazione della normativa

nazionale (art. 110 TULPS e art. 38 L. 388/2000) nella parte in cui impone il nulla osta preventivo per apparecchi di puro intrattenimento, in conformità all'ordinanza di Cassazione n. 31603/2025.

2. ***In via subordinata:*** *Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, riqualificare la condotta nella fattispecie meno grave (art. 110 c. 9 lett. D) TULPS) ed eliminare la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, rideterminando la sanzione pecuniaria nel minimo edittale.*
3. ***Spese:*** *Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che si dichiarano anticipatari.*

per parte resistente opposta UADM (già Agenzia Dogane e Monopoli):

“si chiede di voler rigettare il ricorso in opposizione e confermare il provvedimento impugnato”.

CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Sull'iter processuale

Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 iscritto a ruolo il 5.2.2025 Trentini Enrico, titolare della ditta individuale "Ristorante Bersagliere Di Trentini Enrico", interponeva opposizione avverso l'ordinanza prot. n. 98051 dell'8/11/2024 (all. 2 ricorrente), con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia gli comminava la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lettera f-quater, del T.U.L.P.S., (REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) a seguito di accesso da parte dei militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Como – compiuto presso l'esercizio commerciale succitato, sito in Laglio (CO) alla Via Regina Nuova, n. 38, ingiungendone **il pagamento della sanzione (minima) pari a € 5.000,00 e disponendo la confisca (e successiva distruzione) dell'apparecchio e la chiusura dell'esercizio per trenta giorni.**

Riferiva il ricorrente come la violazione rilevata dalla Guardia di Finanza concerneva la presenza di un apparecchio e congegno da divertimento e intrattenimento denominato “Magnum Europe 92” – sprovvisto di codice identificativo e di titoli autorizzatori.

Chiedeva pertanto dichiararsi l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione e pagamento opposta, con condanna di controparte alle spese di lite (con distrazione in favore dei legali antistatari), e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva “limitatamente alla sanzione pecuniaria e/o alla chiusura dell'esercizio commerciale, nelle more della decisione sul merito del ricorso”.

Con decreto del 17.3.2025 il sottoscritto G.I., letti gli artt. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 e art. 415 cpc, fissava udienza al 28 maggio 2025 invitando il ricorrente a provvedere alla notifica a controparte entro dieci giorni, a quest'ultima a costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza e alla cancelleria a provvedere alla notifica, del decreto nonché del ricorso, all'autorità emittente l'ordinanza (ex art. 6 co.VIII d.lgs 1 settembre 2011, n. 150), e quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rigettandola (quanto alla chiusura temporanea dell'attività, ritenendo “*essere venuta l'esigenza al momento della presentazione del ricorso, essendo sostanzialmente già all'epoca (tanto più adesso) decorso il termine di sospensione*”, e quanto alla sanzione pecuniaria, ritenendo assente “*un pregiudizio di rischio di mancata restituzione della somma eventualmente accertata come non dovuta all'esito del giudizio (tenuto conto della natura, non privata, dell'Ente convenuto)*”.

Con comparsa del 12.5.2025 si costituiva l'agenzia Dogane e Monopoli DIREZIONE TERRITORIALE LOMBARDIA (in seguito ADM) contestando tutti i rilievi avversari e chiedendo pertanto respingersi il ricorso e confermarsi l'ordinanza ingiuntiva, comprensiva dell'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria irrogata, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.

All'udienza, in presenza, del 28.5.2025 le parti si riportavano ai propri atti e il G.I., concedeva termine fino al 3.6.2025 a parte ricorrente per il deposito della documentazione esibita in udienza e del materiale giurisprudenziale indicato; con successiva ordinanza del 21 luglio 2025, in riforma della statuizione del 17/03/2025 assunta inaudita altera parte, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 *sexies* cpc al 9 febbraio 2026 in trattazione cartolare ex art. 127 ter. In tale data, lette le note di trattazione scritta con funzione di note difensive depositate da entrambe le parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

II. Sulle condizioni dell'azione, presupposti processuali e corretta instaurazione del contraddittorio.

Il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo l'ordinanza stata notificata il 7.1.2025, il ricorso iscritto il 5.2.2025.

Correttamente radicata è la causa davanti alla giurisdizione ordinaria, e segnatamente al Tribunale di Como, territorialmente competente stante il luogo di elevazione della sanzione.

Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, ciò che ha consentito la costituzione, rituale e tempestiva da parte di ADM.

Sussiste l'interesse ad agire, come la legittimazione *ad causam* e *ad processum*, da parte ricorrente, come anche quella passiva dell'Ente evocato in giudizio.

III. Sul merito della domanda: ragioni dell'accoglimento

III.1 – Premesse.

La causa, documentale, involge essenzialmente l'interpretazione di norme giuridiche, e nello specifico la citata disposizione del TULPS, art. 110, comma 9, lettera f-quater, secondo cui "In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: [...] (f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni"

Secondo la tesi attorea l'obbligo autorizzativo ex art. 110 TULPS per apparecchi senza premi violerebbe l'art. 34 TFUE in quanto costituirebbe una restrizione alla libera circolazione delle merci, non giustificata da esigenze imperative (C-124/97 Läärä).

Sostiene Trentini come l'apparecchio ("Magnum Europe 92") individuato e sanzionato dalla Guardia di Finanza, poiché trovato all'interno dell'esercizio commerciale ma sprovvisto di codice identificativo e titoli autorizzatori, diverga dagli apparecchi rispetto cui può essere irrogata la sanzione emessa, in quanto trattasi di videogioco da

intrattenimento, in cui non è dunque prevista alcuna forma di premio (se non l'eventuale progressione nel gioco), essendo privo di meccanismi di vincita, e peraltro collocato in area differente dagli apparecchi AWP, quelli sì con vincita in denaro, regolarmente dichiarati e tenuti (regolare "Licenza ex art. 86 T.U.L.P.S."), e rispetto cui non è stata irrogata alcuna sanzione. Peraltro il videogioco, al momento dell'accesso, non presentava avventori, aveva la gettoniera aperta –ciò che consente di ripetere la partita senza esborso economico – ed aveva sul fondo del mobile (cabinet) monetine, necessarie per attivare la partita, che quindi, data la mancanza di serratura, restavano a disposizione del titolare per un nuovo inserimento;

Richiama anche l'art.3 L. 689/81 a norma del quale, ove la violazione sia commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Ritiene il Tribunale come punto nodale del presente giudizio sia, prima ancora dell'interpretazione giuridica delle disposizioni enunciate, la qualificazione in fatto della destinazione del gioco e delle sue caratteristiche.

La lettura dell'ordinanza (doc.1 Trentini) e, prima ancora, del verbale della Guardia di Finanza (doc.3) consente di appurare almeno due profili.

Da una parte l'utilizzo dell'apparecchio da parte della clientela, stante sia il rinvenimento all'interno della gettoniera, di un importo –complessivamente pari a € 77,00- che ne attesta l'utilizzo, sia tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate agli Agenti dallo stesso Trentini, che attribuisce la presenza dei denari all'utilizzo dei figli degli avventori dell'albergo: l'utilizzo da parte della clientela, e dunque non ad uso esclusivo del titolare, è pertanto circostanza emersa indiscutibilmente agli atti.

III.II – Orizzonte ordinamentale nazionale – inquadramento della natura del dispositivo

Il secondo elemento che si rinviene dalla lettura del verbale, invece, risulta dirimente.

Nel verbale di contestazione infatti, a pag.3 (e pag.4 dell'allegato, tanto di parte ricorrente quanto di parte resistente) viene barrata la casella che attesta la sussunzione dell'apparecchio n.3 di cui all'allegato 1 del verbale (e cioè il Magnum Europe 92) in quelli "*rientranti nelle caratteristiche tecniche previste dall'art. 110 c.7 lett. A) e/o C)*", e ne viene sanzionata l'assenza di "targhetta identificativa" e, aggiunta a penna "*di qualsivoglia titolo autorizzatorio dell'ADA*".

Ora, la riconduzione all'interno del disposto delle lettere A e/o C del comma 7 dell'art. 110 TULPS implica la qualificazione dell'apparecchio oggetto di sanzione come di puro intrattenimento, senza cioè vincita in denaro.

La disposizione (applicabile *ratione temporis*, cioè settembre 2021, data del verbale) è chiara sul punto:

"7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; [...] c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro."

Entrambe le fattispecie non prevedono vincita di premi in denaro, l'ipotesi sub c) non prevedendo distribuzione premi *tout court* ed l'ipotesi a) comunque non in denaro. Ebbene, il successivo comma 9 f.quater, la disposizione sanzionatoria, già supra riprodotta, sanziona il comportamento dell'agente che interagisce con *"apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7"*. Ma dal momento che gli *"apparecchi e congegni per il gioco lecito"* di cui al comma 7 non prevedono restrizioni, prescrizioni, *"titoli autorizzatori"*, rimandi a provvedimenti ministeriali (come invece ad esempio per gli apparecchi di cui al precedente comma 6 e al successivo comma 7 bis), non è francamente intelligibile in cosa consista, per la disposizione, la non corrispondenza alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 per quanto concerne i giochi privi di vincita in denaro.

L'ordinanza richiama la violazione anche del comma 9 lett D dell'art.110 TULPS, norma che dispone che

"d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".

Per disposizioni vigenti dovrebbe farsi riferimento al *"rilascio dei nulla osta"* previsto dall'art. 38 (*Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento*) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001*).

Ma il richiamo, oltre a non essere diretto –ciò che rende anche rinvenibili gli estremi integrativi della fattispecie di *error iuris* esimente -che, secondo la Suprema Corte (n. 17743/24 e già n. 24803/2006) *"rileva solo a fronte della inevitabilità dell' ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi e sull' interpretazione che di esse è data-*, non risulta neppure del tutto comprensibile in termini di *ratio iuris*, stante l'assenza di vincite in denaro per queste tipologie di dispositivi.

III.III – Orizzonte unionale.

D'altra parte, la necessità di preventivo nulla osta per questi tipi di giochi, oltre a non avere, come visto, un chiaramente intelligibile aggancio normativo nell'ordinamento interno, non trova neppure un addentellato nella normativa unionale, con particolare riferimento alla Direttiva 2006/123/CE, la quale trova applicazione con riguardo ai giochi leciti: rispetto ad essi, per i quali, non sussiste un interesse generale dello Stato al controllo del libero esercizio di un'attività economica, la Direttiva deve pertanto trovare applicazione, non sussistendo i *"motivi di interesse generale"* di cui all'art. 4 della stessa che solo possono consentirne la disapplicazione /deroga (ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità pubblica, sanità pubblica, tutela dei consumatori ecc).

Pertanto deve trovare applicazione alla fattispecie concreta in esame l'orientamento recentemente assunto dalla pronuncia della Suprema Corte (Cass n. 31603 del 3 dicembre 2025) per cui *"in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall'art. 38 della legge n. 388 del 2000 ... è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea ..."*.

Si consideri, ancora, esaustivamente (massimata) Cass. 3997/2024 secondo cui *“In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall'art. 38 della l. n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 22 della l. n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull'osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d'azzardo”*.

Nel caso di specie, tuttavia, nessun riferimento è fatto dagli agenti verbalizzanti rispetto al rischio di modifica per riproduzione giochi d'azzardo; ed anzi, fattualmente, si osservi come l'apparecchio si trovasse in zona separata rispetto a quella dove si trovavano gli apparecchi promettenti vincite in denaro ed in esso sia stato trovato un incasso ben modesto (€ 67.00).

Del resto, la natura di puro intrattenimento dell'apparecchio privo di vincita in denaro, ovvero i dispositivi di cui all'art.110 co.7 lett. A e C –cioè proprio quelli indicati in verbale –vds supra, e nuovamente pag.4 doc.3 Trentini- non consente al Tribunale di rinvenire –né parte resistente l'ha rappresentato- quale possa essere il “motivo di interesse generale” giustificante la restrizioni alla libertà di stabilimento e dunque la deroga alla Direttiva Unionale che esclude la necessità di preventivo nulla osta.

Osserva da ultimo il Tribunale, in relazione a rapporto tra normativa interna e direttive unionali, come sia indicusso che *“i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento non escludono, infatti, una disciplina nazionale restrittiva anche del gioco lecito, fondata sui principi di proporzionalità e su ragioni imperative d'interesse generale o di ordine pubblico”* (vds nuovamente Cass.3997/2024, § 3.1.1) ma nel caso di specie non si ravvede in cosa possano consistere tali “ragioni imperative d'interesse generale o di ordine pubblico” e pertanto si ravvisano le condizioni per disapplicare la normativa invocata da parte resistente nell'ordinanza opposta.

Non constano, infine, orientamenti recenti di segno difforme della Suprema Corte.

IV. Sulle conclusioni.

Per tutte le ragioni che seguono il ricorso deve essere accolto, nella sua domanda principale, con conseguentemente annullamento della sanzione irrogata con l'ordinanza Ing. Prot. 98051 ADM, la cui efficacia esecutiva era già stata sospesa dal sottoscritto Giudice con ordinanza del 21.7.2025. Ed assorbimento della domanda svolta da parte ricorrente in via subordinata.

V. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate -tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 a € 5.200,00) alla luce del valore di causa (valore della sanzione, € 5.000,00), ai medi, con riferimento alle prime due fasi ed a quella decisionale, ai minimi per quella di trattazione (in assenza di istruttoria), con distrazione in favore dei legali antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in opposizione ex art. 22,

Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed art. 6 D. Lgs. 150/2011 da Trentini Enrico, titolare della ditta individuale "Ristorante Bersagliere Di Trentini Enrico nei confronti di UADM LOMBARDIA 8 – SEDE DI COMO (nuova denominazione dal 01/11/2025 a seguito della riorganizzazione di ADM, che subentra all'Ufficio delle Dogane e Monopoli, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

in accoglimento integrale della domanda di parte ricorrente:

Annulla l'Ordinanza Ingiunzione prot. 98051 del 08/11/2024 –e, conseguentemente, la relativa sanzione irrogata emessa dall'ADM Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, previa disapplicazione, per contrasto con la disciplina unionale (Direttiva 2006/123/CE) della normativa nazionale (art. 110 TULPS e art. 38 L. 388/2000) nella parte in cui impone il nulla osta preventivo per apparecchi di puro intrattenimento, come quello, "Magnum Europe 92", oggetto di causa.

Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di Trentini Enrico che quantifica, in complessivi € 2.127,00 (duemilacentoventisette/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, oltre ad € 125,00 per C.U. e marche anticipate, da distrarsi in favore dei legali antistatari Avv. Vincenzo Sapone ed Avv. Federico Davide Sapone

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Como, il 7 giugno 2026

Il Giudice
dott. Giorgio Previte